

penalità di mora il cui ammontare viene determinato di semestre in semestre sulla base della percentuale di aiuti recuperata. Alla data del 31 dicembre 2018, l'Italia ha versato un totale di 76, 62 milioni di euro.

- **Procedura d'infrazione 2003/2077** relativa alle discariche abusive. La sentenza ex art. 260 TFUE è stata pronunciata dalla Corte di giustizia il 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13. L'Italia è stata condannata al pagamento delle sanzioni pecuniarie per non aver dato esecuzione alla pronuncia della Corte del 2007 (causa C-135/05) con la quale era stata accertata la violazione, generale e persistente, degli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti con riferimento alle discariche funzionanti illegalmente e senza controllo sul territorio italiano (alcune contenenti anche rifiuti pericolosi).
- **La sanzione** è stata quantificata in una somma forfettaria di Euro 40 milioni e una penalità semestrale dovuta dal giorno di pronuncia della sentenza fino al completo adempimento della prima sentenza. La penalità è calcolata, per il primo semestre successivo alla sentenza, a partire da un importo iniziale di Euro 42.800.000, dal quale sono detratti Euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi messa a norma e Euro 200.000 per ogni altra discarica messa a norma. Per tutti i semestri successivi, la penalità dovuta è calcolata a partire dall'importo stabilito per il semestre precedente detraendo i predetti importi per le discariche messe a norma nel corso del semestre. Al 31 dicembre 2018 l'Italia ha pagato 204,20 milioni di Euro.
- **Procedura d'infrazione 2007/2195** relativa alla gestione dei rifiuti in Campania. Il 16 luglio 2015 la Corte di Giustizia della Unione europea ha pronunciato una sentenza nella causa C-653/13 con la quale dichiara che non sono state adottate tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla prima sentenza della Corte del 4 marzo 2010 e condanna l'Italia a versare alla Commissione europea una somma forfettaria di Euro 20 milioni e una penalità giornaliera dovuta dal giorno di pronuncia della sentenza fino al completo adempimento della prima sentenza. La penalità è determinata in Euro 120.000 per ciascun giorno di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla prima sentenza.

Al 31 dicembre 2018 l'Italia ha pagato 151,64 milioni di Euro.

- **Procedura d'infrazione 2004/2034** relativa alla cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane. Il 31 maggio 2018, nella causa C-251/17, la Corte di giustizia ha condannato la Repubblica italiana a versare una somma forfettaria di EUR 25 milioni, nonché una penalità, a carattere digressivo, di EUR 30.112.500 per ciascun semestre di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per ottemperare alla prima sentenza di inadempimento del 19 luglio 2012 (causa C-565/10). La Corte ha precisato che l'importo effettivo della penalità deve essere calcolato alla fine di ciascun semestre detraendo la quota percentuale corrispondente ai sistemi di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane messi in conformità alla fine del periodo considerato. Al 31 dicembre 2018 l'Italia ha versato 25 milioni di euro (somma forfettaria).
- **Procedura d'infrazione 2012/2202** relativa al mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia. La Corte di giustizia, con sentenza del 17 settembre 2015, ha statuito che la Repubblica italiana, non avendo dato esecuzione alla sentenza del 6 ottobre 2011 (C-302/09) e pertanto essendo venuta meno all'obbligo del recupero, è condannata a pagare 30 milioni di euro a titolo di sanzione forfettaria e 12 milioni di euro per semestre di ritardo nel recupero degli aiuti. Alla data del 31 dicembre 2018 l'Italia ha versato 90 milioni di euro.

Per quanto riguarda la distribuzione settoriale delle infrazioni pendenti (Tab. 3), il numero maggiore di violazioni si conferma in materia di ambiente (16 infrazioni), fiscalità e dogane (10) e trasporti (8).

Tab. 3 SUDDIVISIONE PROCEDURE PER MATERIA (31 DICEMBRE 2018)	
Ambiente	16
Fiscalità e dogane	10
Trasporti	8
Concorrenza e aiuti di Stato	6
Salute	3
Agricoltura	3
Appalti	3
Libera circolazione delle merci	3
Energia	3
Lavoro e politiche sociali	3
Affari interni	2
Libera prestazione dei servizi e stabilimento	2
Affari Esteri	2
Comunicazioni	2
Giustizia	1
Affari economici e finanziari	1
Tutela dei consumatori	1
Pesca	1
TOTALE	70

Con riguardo al primato negativo del settore ambientale – in relazione al quale è ingente l'esborso di denaro a titolo di sanzioni - deve inoltre rilevarsi che a ciò contribuisce la natura delle violazioni contestate che, frequentemente, coinvolgono le competenze dei livelli amministrativi regionali e locali rendendo la gestione del contenzioso più complessa.

Proprio per far fronte alla difficile situazione di questo settore, si sono tenuti numerosi incontri con il Ministero dell'ambiente, con la partecipazione a volte anche delle regioni interessate, volti alla ricerca delle soluzioni adeguate a porre fine alle contestazioni. Un incontro specifico sulle principali procedure nel settore ambientale è stato promosso, in collaborazione con la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea (di seguito "la Rappresentanza"), il 14 dicembre 2018, in vista di un successivo incontro tra il Ministro dell'Ambiente, gen. Sergio Costa e il Commissario all'ambiente, Karmenu Vella.

La gestione delle procedure di infrazione si è basata su un coordinamento costante e attivo delle amministrazioni centrali e locali responsabili delle presunte violazioni al diritto UE e competenti ad adottare le misure necessarie a porre rimedio al precontenzioso e contenzioso europeo. Al fine di facilitare la ricerca di soluzioni rapide, sono state organizzate circa 60 riunioni con le Amministrazioni competenti per i singoli dossier (nel primo semestre circa 24 a Roma e 8 a Bruxelles e nel secondo semestre circa 36 a Roma e 1 a Bruxelles).

Al fine di favorire la definizione del maggior numero di dossier pendenti, è stata istituita una task force con il compito di chiudere le procedure più sensibili attraverso la ricognizione, selezione e gestione dei casi giacenti in relazione ai quali la Commissione europea non ha esplicitato la propria posizione di contrasto, o dei casi per i quali il Governo italiano ritiene di dover sollecitare la chiusura degli stessi da parte della Commissione.

Nella prospettiva, inoltre, di rendere più efficace il coordinamento nazionale volto alla definizione di una posizione coerente e tempestiva del Governo italiano, l, è stato elaborato e trasmesso a tutte le amministrazioni nazionali standard vincolanti di comunicazione (All. n. 1)

Con riferimento al controllo parlamentare sulle procedure d'infrazione, nel 2018 il Governo ha regolarmente trasmesso alle Camere tutte le informazioni relative all'avvio e all'aggravamento delle procedure d'infrazione a seguito delle decisioni mensili della Commissione europea, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15 della legge 234/2012.

Inoltre, in adempimento all'art. 14, comma 1, della legge 234/2012, il Governo ha regolarmente inviato alle Camere e alla Corte dei Conti, con cadenza trimestrale, l'elenco complessivo delle procedure d'infrazione, del contenzioso pendente dinanzi alla Corte di giustizia e delle procedure di indagine formale e di recupero in materia di aiuti di Stato.

Riguardo alla gestione dei casi di pre-infrazione, la Commissione europea, facendo seguito a quanto enunciato con la Comunicazione sul "Diritto dell'UE: risultati migliori attraverso una migliore applicazione", pubblicata il 17 gennaio 2017, ha ridotto il ricorso al sistema EU Pilot. Secondo il nuovo approccio, infatti, l'apertura di casi EU Pilot riguarda presunte violazioni del diritto dell'UE di natura prevalentemente tecnica, mentre le contestazioni inerenti a questioni considerate prioritarie sul piano politico o per le quali la posizione dello Stato membro è già chiara e nota alla Commissione, sono gestite immediatamente attraverso la procedura disciplinata dagli articoli 258 e 260 del TFUE.

Nel corso del 2018 la Commissione europea ha avviato, attraverso il sistema EU Pilot, 3 nuovi casi di pre-infrazione a carico dell'Italia. Sempre nel 2018, sono stati definitivamente risolti e archiviati 20 casi e 8 sono stati invece chiusi negativamente. Per questi ultimi è stato rafforzato il coordinamento con le amministrazioni interessate al fine di favorire l'individuazione dell'intervento risolutivo ed evitare la formale apertura della procedura d'infrazione ai sensi dell'art. 258 TFUE.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per gli Affari Europei

Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione

Presidenza del Consiglio dei Ministri

SM_INFRAZIONI 0000083 P-

del 18/01/2019



22045489

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

OGGETTO: definizione di standard relativi alla qualità e tempestività delle comunicazioni fra Commissione europea, Rappresentanza permanente, Struttura di missione per le procedure di infrazione e Amministrazioni interessate, limitatamente a procedure di infrazione, EU-Pilot e lettere amministrative

Al fine di una più efficace gestione delle procedure in oggetto, si inoltrano gli allegati vincolanti standard, elaborati d'intesa con la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Capo di Gabinetto

Pres. Carlo Deodato

Il Coordinatore della Struttura

Pres. Vito Poli

Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta

gabinetto.rapportiparlamento@governo.it

Ministro per la pubblica amministrazione

gabinetto@funzionepubblica.it

legislativo@funzionepubblica.it

Ministro per gli affari regionali e autonomie

gabinetto.affariregionali@governo.it

legislativo.dar@governo.it

Ministro per il Sud

gab.ministrolezzi@governo.it;

legislativo.ministrosud@governo.it

Ministro per la famiglia e le disabilità

gabinetto.famdis@governo.it

Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale

capodigabinetto.segreteria@esteri.it

legislativo@esteri.it

Ministero dell'interno

capogabinetto.ministro@interno.it

segreteria.ualrp@interno.it

Ministero della giustizia

segreteria.capogabinetto@giustizia.it;

segrpart.legislativo@giustizia.it

Ministero della difesa

ca@gabmin.difesa.it

uflegislativo.ca@difesa.it

Ministero dell'economia e finanze

segreteria.capogabinetto@mef.gov.it;

ufficiocoordinamentolegislativo@mef.gov.it

legislativo@mef.gov.it

legislativo.finanze@mef.gov.it

Ministero dello sviluppo economico

segreteria.capogabinetto@mise.gov.it;

ufficio.legislativo@mise.gov.it

Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo

capogabinetto.segr@politicheagricole.it

gabinetto.ufficiolegislativo@politicheagricole.it

Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare

segreteria.capogab@minambiente.it;

ufficiolegislativo.segreteria@minambiente.it

Ministero delle infrastrutture e dei trasportisegr.capogabinetto@mit.gov.itlegislativo.segr@mit.gov.it**Ministero del lavoro e delle politiche sociali**segrgabinetto@lavoro.gov.it;ufficiolegis@lavoro.gov.it;**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**segreteria.cdg@istruzione.itsegr.capouffleg@istruzione.it**Ministero per i beni e le attività culturali**gabinetto@beniculturali.itufficiolegislativo@beniculturali.it**Ministero della salute**segr.capogabinetto@sanita.itsegr.legislativo@sanita.it**P.C.:** Ufficio legislativo ministro affari europei

Dipartimento politiche europee

Segreteria della Conferenza Unificata Stato -
Regioni - Autonomie locali



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per gli Affari Europei

Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione



Rappresentanza Permanente d'Italia

presso l'Unione Europea

Bruxelles

OGGETTO: definizione di standard relativi alla qualità e tempestività delle comunicazioni fra Commissione europea, Rappresentanza permanente, Struttura di missione per le procedure di infrazione e Amministrazioni interessate, limitatamente a procedure di infrazione, EU-Pilot e lettere amministrative

Premessa.

La gestione delle procedure pre-contenziose europee e dei relativi documenti (lettere amministrative, EU- Pilot, lettere di messa in mora e pareri motivati) rappresenta per gli Stati membri un'attività delicata e sensibile.. Si tratta in genere di lunghe fasi procedurali, nel corso delle quali si rivela fondamentale fornire alla Commissione informazioni tempestive e coerenti con le posizioni che il Governo italiano ritiene di dover sostenere rispetto alle contestazioni sollevate dalla Commissione europea.

In tale prospettiva, ai sensi del dPCM 30 luglio 2018 e della normativa di riferimento (articolo 18 legge 24 dicembre 2012, n. 234, articolo 3, comma 1, del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303), nonché sulla base dell'esperienza raccolta fin qui, si ritiene importante la definizione di un corretto flusso di comunicazioni tra Commissione, Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea (di seguito "Rappresentanza"), Struttura di missione per le procedure di infrazione (di seguito "Struttura") e Amministrazioni italiane, che permetta di rendere effettiva l'attività di coordinamento nazionale da parte della Struttura, che si estrinseca, tra l'altro, nella acquisizione e trasmissione di coerenti e coordinati flussi informativi e documentali alla Commissione europea.

Si chiede, cortesemente, ai destinatari della presente comunicazione di tener conto degli standard in oggetto che, oltre a permettere un più trasparente ed efficace flusso informativo, contribuiscono a rafforzare e dare coerenza alla posizione dell'Italia, allo scopo di prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione, definirne il maggior numero, attenuare il peso dei correlati esborsi economici.

In particolare:

1) Comunicazioni tra Commissione e Italia

Tutte le richieste di informazioni, documentazione, solleciti (formali e informali), relative a lettere amministrative, EU-Pilot e procedure di infrazione già avviate nei confronti dell'Italia o da avviare, devono essere veicolate dalla Commissione europea per iscritto attraverso il canale unico competente della Rappresentanza. Tale richiesta, peraltro, è stata già sottoposta recentemente alla Commissione, nell'ambito dell'EU LAW Network, e accettata da quest'ultima (mail della Commissione del 12 dicembre 2018, allegata).

2) Comunicazioni tra Rappresentanza permanente e Struttura

2a) La Rappresentanza, ai fini del coordinamento nazionale esercitato dalla Struttura:

- porta tempestivamente a conoscenza della Struttura tutte le comunicazioni di cui al punto 1;;
- cura che ogni eventuale contatto scritto o informale della Commissione con gli *attaches* delle singole amministrazioni nazionali, in relazione alle procedure pre-contenziose europee, venga comunque messo tempestivamente a conoscenza della Struttura;
- cura la tempestiva informazione alla Struttura di ogni richiesta di organizzazione di incontri con la Commissione formulata (formalmente o informalmente) dalle Amministrazioni di settore in relazione al pre-contenzioso di cui al punto 1.

2b) La Struttura, nell'esercizio delle attività di coordinamento nazionale:

- trasmette alla Rappresentanza, per l'inoltro alla Commissione, tutte le risposte delle Amministrazioni interessate alle richieste della Commissione;
- trasmette alla Rappresentanza, per l'inoltro alla Commissione, ogni utile elemento informativo relativo alle riunioni di coordinamento tenute presso la Struttura ai fini della elaborazione della risposta dell'Italia alla Commissione;
- per il tramite della Rappresentanza, assicura l'efficace coinvolgimento delle Amministrazioni interessate ai fini della preparazione e dello svolgimento degli incontri a Bruxelles con la Commissione;
- provvede al resoconto degli incontri con la Commissione a Bruxelles, qualora all'incontro partecipi con un proprio rappresentante.

2c) La Rappresentanza cura la sintesi degli incontri relativi alle procedure di cui al punto 1, qualora la Struttura non sia presente agli stessi.

3) Comunicazioni tra Struttura e Amministrazioni.

Al fine di permettere alla Struttura di esercitare il coordinamento nazionale utile alla definizione della posizione italiana nell'ambito del pre-contenzioso europeo, le Amministrazioni avranno cura di informare la Struttura di ogni iniziativa o richiesta della (o rivolta alla) Commissione, che abbia attinenza con procedure di infrazione, EU- Pilot e lettere amministrative.

CAPITOLO 5

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DELL'UNIONE EUROPEA

5.1 Legge europea, legge di delegazione europea e stato di recepimento delle direttive

Legge europea, legge di delegazione europea e stato di recepimento delle direttive

Come noto, ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012 il Governo annualmente predispone i disegni di legge di delegazione europea ed europea; nella prima legge sono contenute le deleghe legislative volte, unicamente, all'attuazione di atti legislativi europei, nonché quelle per la modifica o l'abrogazione di disposizioni vigenti, limitatamente a quanto necessario per garantire la conformità dell'ordinamento ai pareri motivati o alle sentenze di condanna della Corte di giustizia. Nella seconda legge sono contenute, invece, le disposizioni modificative o abrogative di norme interne oggetto di procedure di infrazione o di sentenze della Corte di giustizia, quelle necessarie per dare attuazione agli atti dell'Unione europea ed ai Trattati internazionali conclusi dall'UE e quelle emanate nell'ambito del potere sostitutivo.

In attuazione del predetto articolo, nel 2018, con l'avvio della XVIII legislatura, sono stati predisposti i disegni di legge annuali di delegazione europea ed europea che, approvati nella seduta del Consiglio dei Ministri di giovedì 6 settembre 2018, sono stati presentati in Parlamento il 26 settembre 2018, iniziando il loro iter parlamentare, destinato a concludersi nel 2019, rispettivamente, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

Disegno di legge di delegazione europea 2018

Il disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione dei altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018 è stato esaminato, come detto, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 con approvazione unica, seguendo la procedura in via di urgenza di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

In data 26 settembre 2018 è stato presentato alla Camera dei deputati, ove ha iniziato il suo iter di approvazione, in prima lettura (C. 1201).

Il disegno di legge governativo si componeva di 22 articoli e di un allegato A contenente l'elenco delle 22 direttive europee da recepire con decreto legislativo.

Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, il testo è stato arricchito di un ulteriore articolo e, al momento, ne reca 23. Anche l'elenco delle direttive europee di cui all'allegato A si è arricchito di 2 direttive e, al momento, ne reca 24.

Dopo l'approvazione alla Camera dei deputati il 13 novembre 2018, il disegno di legge è stato trasmesso al Senato della Repubblica, dove ha iniziato l'esame in sede referente presso la Commissione 14a (Politiche dell'Unione europea) il 15 gennaio 2019.

Nel disegno di legge sono contenute le deleghe per l'attuazione di numerose direttive il cui contenuto eterogeneo spazia da temi economici e ambientali, a temi relativi alla giustizia, alla sicurezza dei lavoratori e alla salute pubblica.

Si segnalano, ad esempio, nel campo della giustizia penale, gli articoli 3 e 4, con i quali si dà attuazione alla direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale e con i quali si adegua l'ordinamento interno alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 che ha istituito la Procura europea (cd. EPPO, European Public Prosecutor's Office), competente a condurre indagini in tema di frodi alle entrate ed alle uscite del bilancio dell'Unione.

In materia economica e fiscale, si segnalano gli articoli 6, 7, 8 e 9, che attuano atti dell'Unione europea in tema di nuovi presidi normativi per assicurare che le società abbiano il diritto di identificare i propri azionisti e che gli intermediari agevolino l'esercizio dei diritti da parte dell'azionista, ivi compreso il diritto di partecipare e votare nelle assemblee generali (direttiva (UE) 2017/828); in tema di effettiva risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea, la direttiva (UE) 2017/1852; quanto ai requisiti relativi alla redazione, all'approvazione e alle modalità di diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di titoli o la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato membro, il regolamento (UE) 2017/1129; quanto a norme comuni per aumentare la liquidità dei FCM e garantire loro una struttura stabile, nonché per introdurre un livello minimo di attività liquide giornaliere e settimanali, il regolamento (UE) 2017/1131.

In tema di salute umana ed animale, si segnalano gli articoli 10 e 11, con i quali si adegua l'ordinamento interno al regolamento europeo n. 2016/2031, che stabilisce norme per determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite, dannosi per le piante o i prodotti vegetali («organismi nocivi») e misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile e al regolamento n. 625/2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Sempre in tema di salute umana e, in particolare dei lavoratori, si segnalano gli articoli 19 e 23 con cui si dà attuazione, rispettivamente, alle direttive 2013/59/Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, con riferimento sia all'esposizione medica sia alle persone soggette ad esposizione professionale sia alla popolazione, e alla direttiva (UE) 2017/159, che attua a livello europeo l'accordo tra le parti sociali concernente l'attuazione della Convenzione C-18822 del 2007 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) nel settore della pesca, ai fini del miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi e dei pescherecci adibiti alla pesca, intervenendo, in particolare, sul lavoro a bordo e le condizioni di servizio, sull'alloggio, l'alimentazione, la sicurezza sul lavoro, la tutela della salute e le cure mediche.

In tema ambientale, merita di essere segnalata la delega contenuta nell'articolo 12, che dà attuazione alla direttiva (UE) 2018/410, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392, nonché per l'attuazione della decisione (UE) 2015/1814, oltre a quelle contenute negli articoli 13, 14 e 15, con le quali si dà attuazione alle direttive che costituiscono il cosiddetto pacchetto sull'economia circolare, una serie di azioni per aiutare imprese e consumatori europei a compiere la transizione verso un'economia in cui le risorse siano utilizzate in modo più sostenibile e che contribuiranno a "chiudere il cerchio" del ciclo di vita dei prodotti, incrementando il riciclaggio e il riutilizzo con vantaggi per l'ambiente e l'economia.

Si tratta della direttiva (UE) 2018/849, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche); della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti; della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Con gli articoli 16, 17 e 18 si dà attuazione alle direttive (UE) 2017/2108, (UE) 2017/2109 e (UE) 2017/2110, con le quali sono dettate disposizioni in tema di sicurezza per le navi da passeggeri. Gli articoli 20, 21 e 22 recano deleghe di competenza del Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 20 contiene la delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di alcune materie prime originarie di zone di conflitto o ad alto rischio.

L'articolo 21 reca principi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844 sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

L'articolo 22 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010.

Disegno di legge europea 2018

Il disegno di legge europea 2018, come sopra detto, è stato approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018, anch'esso con approvazione unica, seguendo la procedura in via di urgenza di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

In data 26 settembre 2018 è stato presentato al Senato della Repubblica, ove ha iniziato la sua prima lettura ed è stato approvato, con modifiche, il 5 dicembre 2018. Trasmesso alla Camera dei deputati, il suo esame in sede referente presso la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) è stato avviato il 9 gennaio 2019.

Il disegno di legge governativo si componeva di 13 articoli. Nel corso dell'esame al Senato il testo è stato arricchito di ulteriori articoli e, al momento, ne reca 19, strutturati in 8 Capi, finalizzati a risolvere 5 procedure di infrazione, 3 Casi pilota e 2 casi di aiuti di Stato. Dà attuazione anche a due direttive dell'Unione europea, consentendo di risolvere, altresì, la procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea per il mancato recepimento della direttiva 2017/1564 in materia di diritti d'autore.

Gli ambiti di competenza della legge riguardano:

- libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi (artt. 1-5);
- giustizia e sicurezza (art. 6);
- trasporti (artt. 7 e 8);
- fiscalità, dogane e aiuti di Stato (artt. 9-12);
- diritto d'autore (art. 13);
- salute (artt. 14 e 15);
- ambiente (artt. 16-18).

Capo I - Disposizioni in materia di libera circolazione di persone, merci e servizi

L'articolo 1 reca disposizioni in materia libera circolazione dei lavoratori. Modifica il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che reca attuazione delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, al fine di superare alcuni dei rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2175, rendere altresì le disposizioni nazionali pienamente coerenti con le disposizioni delle citate direttive, dare esecuzione, limitatamente agli adattamenti della direttiva 2005/36/CE, al Trattato concluso tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Croazia relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

L'articolo 2 reca modifiche alla legislazione nazionale in tema di incompatibilità con l'esercizio della professione di agente d'affari in mediazione; ciò al fine di risolvere la contestazione mossa dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2175, relativa al carattere sproporzionato dei vigenti criteri di incompatibilità, comprendenti qualsivoglia attività svolta in qualità di dipendente e in veste imprenditoriale o professionale, fatta eccezione per quelle di mediazione. Le modifiche introdotte, invece, limitano l'incompatibilità dell'attività di mediazione solo ad alcune attività imprenditoriali o professionali ed alcune attività in qualità di dipendente.

L'articolo 3 modifica i criteri per il rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi ed è finalizzato alla chiusura del Caso EU-pilot 8002/15/GROW, nell'ambito del quale la Commissione europea ha contestato il criterio che consente l'apertura di nuove rivendite solo quando la produttività di quelle esistenti abbia superato una certa soglia minima. Il parametro

della “produttività minima” è così sostituito con quello della “popolazione” di una determinata zona.

L’articolo 4, al fine di risolvere la procedura di infrazione n. 2017/2090, avviata dalla Commissione europea per il mancato rispetto della direttiva 2011/7/UE in tema di lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, prevede che i pagamenti del corrispettivo di appalto siano effettuati, per quanto riguarda gli acconti, entro trenta giorni dallo stato di avanzamento dei lavori e, per quanto riguarda i saldi, entro trenta giorni dal collaudo o dalla verifica di conformità. I certificati di pagamento, invece, dovranno essere emessi entro sette giorni dal SAL o dal collaudo; ciò al fine di superare l’attuale criticità della legislazione nazionale (articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 – codice dei contratti pubblici), che, prevedendo l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti entro quarantacinque giorni dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, comporta il mancato rispetto del termine di pagamento di trenta giorni previsto dalla citata direttiva.

L’articolo 5 conferisce delega legislativa al Governo per disciplinare l’utilizzo dei termini “cuoio”, “pelle”, “pelliccia” e loro derivati.

Capo II - Disposizioni in materia di giustizia e sicurezza

L’articolo 6 estende le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 2005, n. 69, in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri, anche ai rapporti tra l’Italia e il Regno di Norvegia e a quelli tra l’Italia e la Repubblica d’Islanda. La norma costituisce attuazione dell’Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia, fatto a Vienna il 28 giugno 2006, relativamente alla procedura di estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia.

Capo III – Disposizioni in materia di trasporti

L’articolo 7 disciplina i requisiti previsti per gli esaminatori di patenti di guida diverse dalla patente per autoveicoli (patente B) e consente di svolgere tale funzione, oltre a chi è titolare di una patente della categoria corrispondente a quella per la quale svolge l’attività di esaminatore, anche a chi è in possesso del diploma di laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea specialistica o magistrale in ingegneria.

L’articolo 8, al fine di risolvere la procedura di infrazione n. 2014/4187, avviata dalla Commissione europea per il non corretto recepimento della direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali, attribuisce all’Autorità di regolazione dei trasporti le funzioni di Autorità nazionale di vigilanza anche con riferimento agli aeroporti di Milano, Roma e Venezia (ossia quelli regolati dai c.d. contratti di programma in deroga); ciò al fine di superare la contestazione relativa alla mancanza di indipendenza dell’ENAC, cui era stata provvisoriamente attribuita la vigilanza sui predetti scali.

Capo IV - Disposizioni in materia di fiscalità, dogane e aiuti di Stato

L’articolo 9 riguarda il regime IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione dei beni in franchigia ed è finalizzato all’archiviazione della procedura di infrazione 2018/4000, nell’ambito della quale la Commissione europea ha rilevato che le vigenti disposizioni nazionali confliggono con la direttiva 2006/112/CE, laddove condizionano la non imponibilità del servizio di trasporto e di spedizione dei beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione, alla circostanza che siano stati assoggettati ad IVA i relativi corrispettivi, anziché al solo fatto che i corrispettivi siano stati inclusi nella base imponibile.

L’articolo 10 modifica la disciplina relativa ai termini di prescrizione dell’obbligazione avente ad oggetto i diritti doganali, di cui all’articolo 84 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale “(di seguito T.U.L.D.), al fine di garantire piena attuazione al regolamento (UE) n. 952 del 9 ottobre 2013, recante il Codice doganale dell’Unione, al quale la normativa nazionale vigente non risulta più adeguata.

L’articolo 11 garantisce piena attuazione al regolamento (UE) n. 1031/2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto

serra. Dispone in merito all'autorizzazione e alla vigilanza dei soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al predetto mercato, prevedendo che la Consob autorizzi i soggetti che beneficiano dell'esenzione a presentare offerte nel mercato delle emission allowances. Prevede che le banche italiane e le Sim, iscritte nei rispettivi albi, possano operare nel mercato delle aste delle quote di emissione per conto dei loro clienti qualora risultino già autorizzate alla prestazione dei servizi di investimenti di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti.

L'articolo 12 abroga la norma della legge di bilancio 2018 (comma 1087 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205) con cui si è previsto di assegnare un contributo annuo pari a 1.000.000 di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, in favore dell'istituto ISIAMED per la promozione di un modello digitale italiano nei settori del turismo, dell'agroalimentare, dello sport e delle smart city. La disposizione, notificata alla Commissione europea (caso S.A. 50464 2018/N), è stata dalla medesima ritenuta non compatibile con la disciplina in materia di aiuti di Stato.

Capo V - Disposizioni in materia di diritto d'autore

L'articolo 13 reca disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2017 relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. La direttiva ha previsto eccezioni o limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi per la realizzazione e la diffusione di copie, in formati accessibili, di determinate opere e di altro materiale protetto e per lo scambio transfrontaliero di tali copie.

Capo VI - Disposizioni in materia di salute

L'articolo 14 dà attuazione alla direttiva (UE) 2017/1572 per quanto concerne i principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano. Reca alcune modifiche alla disciplina sui medicinali per uso umano di cui al decreto legislativo n. 219 del 2006 con riferimento, in particolare, ai profili relativi alle buone prassi di loro fabbricazione.

L'articolo 15 reca la designazione del Ministero della salute quale autorità competente e autorità responsabile degli organismi notificati ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici e del Regolamento (UE) 2017/746 sui dispositivi medico-diagnostici in vitro.

Capo VII - Disposizioni in materia ambientale

L'articolo 16 è volto a garantire la corretta attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), superando le contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 8718/16/ENVI. Reca, tra l'altro, a carico dei produttori e dei terzi che agiscono in loro nome, obblighi informativi in favore dell'ISPRA, anche relativamente ai centri di raccolta e ai dati inerenti ai RAEE oggetto di raccolta differenziata, al fine di verificare il raggiungimento del tasso di raccolta di tali rifiuti a livello nazionale.

L'articolo 17, relativo allo smaltimento degli sfalci e delle potature del verde urbano, è finalizzato a risolvere il caso Eu-Pilot 9180/17/ENVI, nell'ambito del quale la Commissione europea ha rilevato come la vigente legislazione nazionale, nell'includere fra i materiali non rientranti nella nozione di rifiuto anche gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di manutenzione delle aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali, oltre a quelli provenienti dalle attività agricole, non abbia correttamente trasposto la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

L'articolo 18 abroga le disposizioni con cui è stato istituito un regime di aiuti di Stato per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi, regime dichiarato dalla Commissione europea incompatibile con la normativa dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato (Caso SA.48926 (2017/N)).

Capo VIII – Altre disposizioni

L'articolo 19 reca la clausola di invarianza finanziaria.

5.2 Sessione europea della Conferenza Stato-Regioni

Nell'anno 2018 risultano pervenuti presso l'Ufficio di Segreteria della Conferenza lo schema di disegno di legge europea 2018 e lo schema di legge di delegazione europea 2018. La Conferenza Stato Regioni si è quindi espressa sui seguenti atti:

- Parere favorevole senza osservazioni sullo schema di disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018 (Atto parere rep. n. 184/CSR del 4 ottobre 2018);
- Parere favorevole senza osservazioni sullo schema di disegno di legge recante delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'unione europea. Legge di delegazione europea 2018 (Atto parere rep. n. 185 /CSR del 4 ottobre 2018).

Inoltre, sono stati espressi pareri favorevoli in merito ad alcuni Piani di azione e coesione (PAC), ai sensi del punto 2 della delibera CIPE n. 10 del 2015. Detto punto 2, infatti, prevede che i Programmi di azione e coesione, sono adottati con delibera dal CIPE, sentita la Conferenza Stato-Regioni, su proposta dell'Amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le Regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Sulla scorta di tale dettato normativo, sono stati quindi espressi i seguenti pareri favorevoli:

- Parere sul Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale "sistemi di politiche attive per l'occupazione" 2014-2020. (Atto parere rep. n. 38/CSR del 22 febbraio 2018);
- Parere sulla nota informativa concernente la presa d'atto dell'avvio delle procedure di riduzione dei tassi di cofinanziamento nazionale dei Programmi operativi e modifica della delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10 recante: "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020." (Atto parere rep. n. 196/CSR del 18 ottobre 2018);
- Parere sul Programma Operativo complementare (POC) della Regione Basilicata (Atto parere rep. n. 220/CSR del 22 novembre 2018).
- Infine, si evidenzia che, nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 26 luglio 2018, è stata resa una informativa concernente l'aumento della dotazione finanziaria delle linee di azione previste nella delibera CIPE n. 20 del 28 febbraio 2018 concernente il Programma Operativo Complementare (POC) "Energia e Sviluppo dei territori 2014-2020".

CAPITOLO 6

TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI E LOTTA CONTRO LA FRODE

Il Governo si è prefissato, quale obiettivo cardine, lo sviluppo dell'economia italiana in termini di maggiore equità e sostenibilità, nel quadro della tutela degli interessi economici nazionali e del bilancio dell'Unione europea. A tale scopo, il Governo italiano ha affidato al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea (di seguito COLAF) il compito di individuare le azioni più idonee e tempestive per prevenire, contrastare e reprimere le irregolarità e le frodi, attraverso un'attenta analisi dei fenomeni illeciti. Il COLAF svolge funzioni consultive e di indirizzo, al fine di coordinare tutte le Amministrazioni nazionali e regionali, preposte al contrasto delle frodi e delle irregolarità riguardanti il settore fiscale, quello della politica agricola comune e dei fondi strutturali. Il COLAF svolge la funzione di servizio centrale di coordinamento antifrode (*Anti fraud coordination service*, di seguito AFCOS), con peculiari attività volte a favorire un'effettiva cooperazione, basata sul puntuale e costante scambio di informazioni, anche di carattere operativo, con l'Ufficio europeo lotta antifrode (di seguito OLAF). Secondo le disposizioni contenute nell'art. 317 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Commissione europea dà esecuzione al bilancio in cooperazione con gli Stati membri, in conformità al principio della diligente gestione finanziaria contenuto negli articoli da 30 a 33 del Regolamento finanziario n. 966/2012, che prevede l'attuazione di un controllo interno proficuo ed efficace. Ciò premesso, la Commissione europea ha fornito un decisivo impulso a tutti gli Stati membri, affinché pianificassero e, quindi, applicassero proprie strategie nazionali nel contrasto alle frodi, rivolte, in particolare e, secondo il disposto dell'art. 125 paragrafo 4 lettera c) del Reg. (UE n. 1303/2013), in maniera precipua alla prevenzione dei fenomeni illeciti, attraverso una puntuale programmazione delle attività di controllo basate sull'analisi del rischio e sul supporto di adeguati strumenti informatici (cc.dd. *IT-Tools*). Pertanto, l'approccio proattivo e coordinato di tutte le Istituzioni europee e di tutte le autorità dei Paesi membri risulta elemento imprescindibile, attraverso il quale contrastare i fenomeni di illecita captazione delle risorse europee. Nonostante le sostanziali difformità a livello europeo in materia, l'Italia risulta essere il Paese che ha più efficacemente perseguito i fenomeni di frode ai danni del budget europeo in termini di diminuzione dei livelli di irregolarità/frode e di chiusura dei "casi aperti" più risalenti nel tempo. L'attività svolta dal Governo, nel periodo 2014 - 2018, attraverso un'efficace azione di coordinamento con la Commissione europea, ha consentito la chiusura di 240 dossier, evitando che la Commissione addebitasse all'Italia una somma pari ad oltre 60 milioni di euro. Come noto, infatti, se le somme di denaro afferenti i "vecchi" casi di irregolarità/frode non sono recuperate in tempi ragionevoli, la Commissione ha facoltà di addebitarle a compensazione sulle successive erogazioni di fondi UE, con ciò determinando un ulteriore danno economico al budget nazionale. Il Governo, inoltre, ha posto in essere numerose iniziative in termini di coordinamento e di "formazione antifrode" delle Amministrazioni nazionali e regionali, volte ad implementare al massimo la fase della prevenzione dei fenomeni di cattivo o illecito utilizzo dei fondi Ue, che hanno fatto e stanno facendo registrare importanti e tendenziali decrementi del c.d. "tasso d'errore" nell'utilizzo dei fondi medesimi, producendo una sostanziale diminuzione del numero dei casi di irregolarità/frode riferiti, in particolare, al settore dei cc.dd. "Fondi strutturali", da sempre il più esposto alle frodi. Particolare rilievo assume anche la connessa e strategica pianificazione ed organizzazione di una concreta e quanto mai efficace azione di comunicazione e valorizzazione - soprattutto a livello Istituzionale europeo - del ruolo dell'Italia a tutela degli interessi finanziari dell'U.E., della strategia italiana antifrode, con particolare riferimento ai fondi strutturali e le iniziative di respiro europeo adottate dal COLAF negli ultimi anni. Inoltre, sempre in ambito europeo è stato realizzato, nel 2018, un importante ed articolato progetto,

finanziato dal Programma finanziario “Hercule III” della Commissione, denominato “*Cooperation Project 2*”, che ha avuto quali obiettivi principali l’approfondimento della tematica delle attività fraudolente nazionali e transnazionali a danno del Budget europeo, il consolidamento delle relazioni tra tutti gli AFCOS dei Paesi europei ed il potenziamento dei meccanismi di più stretta cooperazione investigativa tendente ad ottenere un aumento sinergico della “capacità di risposta” alle frodi.

Nel corso di lavori in campo internazionale svoltisi nel corso del 2018, sono emersi forti i valori dell’integrazione europea ed è stato acclarato, ancora una volta, l’impegno del Governo per la cooperazione internazionale, per la ricerca di strumenti di sviluppo efficaci, innovativi e performanti volti ad lotta alle frodi e alle irregolarità sempre più incisiva.

Infine, è stata proseguita ed ulteriormente rilanciata la strategia di puntuale aggiornamento dei casi di irregolarità/frode più risalenti nel tempo, che ha permesso alle competenti Autorità nazionali di massimizzare le azioni di recupero dei fondi indebitamente erogati, secondo il dettato normativo europeo e, quindi, a valle, pervenire alla chiusura dei casi medesimi, in accordo con le competenti Direzioni generali della Commissione UE e senza danni economici per il budget nazionale. Sempre in ambito nazionale, sono proseguite le attività del “gruppo di lavoro” istituito in seno al COLAF finalizzato all’analisi ed allo studio di possibili elementi di criticità nel flusso di comunicazione con l’OLAF dei dati inerenti i casi di irregolarità/frode, per l’eventuale conseguente rivisitazione della Circolare Interministeriale del 12/10/2007 e delle connesse “note esplicative”. L’obiettivo strategico del gruppo è quello di definire e puntualizzare le procedure di comunicazione e aggiornamento dei casi di irregolarità o frode al fine di consentire alle Autorità nazionali di adempiere nel migliore dei modi alle previsioni normative europee di settore, elevare il livello di qualità dei dati trasmessi, anche alla luce dei delicati risvolti rivenienti dalla connessa tematica dell’*Early Detection and Exclusion System* (EDES).